

l'attenzione degli stranieri nella prefazione ai due volumi « La nuova Italia d'oltremare ».

L'aver dato così alta la prova di valore e di capacità colonizzatrice, è atto di conquista spirituale, un passo certo, fondamentale verso il raggiungimento delle giuste rivendicazioni e del degno posto fra i popoli colonizzatori. Il concetto così espresso si rafforza nella considerazione dei nuovi concetti di colonizzazione che vanno diffondendosi, per i quali, mentre prima generalmente si affermava che l'Africa si poteva conquistare, si teneva soprattutto col danaro e con opere di sfruttamento economico, oggi molti pensatori e studiosi di problemi coloniali africani consentono nel giudicare che l'Africa si conquista, si mantiene e si sviluppa principalmente con il largo avvento della razza bianca.

Così non è senza significato nè senza pericolo che popoli lontani, che pareva avessero obbiettivi e sufficienti spazi in altri Continenti, oggi si affaccino all'Africa e si proponano di colonizzarla. Deve essere un richiamo a fare posto a una più larga penetrazione del mondo europeo, e chi ha mostrato la maggiore idoneità ha anche i maggiori diritti.

Ora, anche sulla scorta della personale esperienza, affermo che nessun altro popolo civile ha dato, in questo ultimo decennio, prova di capacità colonizzatrice pari a quella del popolo italiano. Poichè non sembra difficile trovare persone che dedichino il proprio lavoro a terre ricche di ogni preziosa ed utile materia, o trovare uomini che si rivolgano a territori ove le condizioni naturali consentano la possibilità di immediati larghi benefici; ma laddove i territori sono ingrati, in altrui mani furono spesso completamente trascurati. I territori affidati e conquistati da noi, pure fra i più poveri e ingrati, hanno conosciuto un risveglio ed una rinascita che non teme nessun confronto. Ciò che abbiamo costruito già si proietta nell'avvenire, e segna un passo in avanti della sicura marcia verso il primato, nel quale crede il popolo italiano, disciplinato, unito, appassionato, intorno al suo Duce, e che splende come una promessa non fallace all'ansiosa civile ascesa dell'umanità. (*Vivi applausi*).

TERUZZI. Il pensiero del Governo ?

PRESIDENTE. Credo che il pensiero del Governo sia già noto!

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modificazioni al Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè l'ordine del giorno è esaurito, prima di passare alla votazione segreta, procediamo alla formazione dell'ordine del giorno per la prossima seduta. Questa avrà luogo mercoledì 16 maggio alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, con il quale vengono aumentati i limiti massimi di velocità di corsa per le ferrovie concesse e tramvie, previsti dall'articolo 118 del Testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. (3)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 312, che modifica l'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina. (11)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 46, portante modificazione ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano. (17)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 264, che fissa nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo. (19)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 49, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 9,601,253.07 per estinzione del mutuo concesso dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli per i lavori del porto di Napoli. (35)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1955, riguardante la proroga per due anni dell'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere. (46)